

Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)

Avamprogetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹
decreta:

I

La legge federale del 18 dicembre 1987² sul diritto internazionale privato è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

Negli articoli 168 e 174 l'espressione «legge federale dell'11 aprile 1889 sull'esecuzione e sul fallimento» è sostituita con l'abbreviazione «LEF³» con il rimando al numero RS nella nota a piè di pagina, nell'articolo 172 capoverso 2 con l'abbreviazione «LEF» senza nota a piè di pagina.

Art. 166

I.
Riconoscimento

¹ Il decreto straniero di fallimento è riconosciuto ad istanza dell'amministrazione straniera del fallimento, del debitore o di un creditore se:

- a. è esecutivo nello Stato in cui è stato pronunciato;
- b. non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'articolo 27; e
- c. è stato pronunciato:

1. nello Stato di domicilio del debitore, o
2. nello Stato nel quale era situato il centro degli interessi principali del debitore, a condizione che questi non fosse domiciliato in Svizzera nel momento dell'apertura della procedura straniera.

² Se il debitore ha una succursale in Svizzera, sono ammissibili i procedimenti previsti dall'articolo 50 capoverso 1 della legge federale dell'11 aprile 1889⁴ sull'esecuzione e sul fallimento (LEF), sempreché non sia stata presentata un'istanza secondo il capoverso 1.

1 FF ...
2 RS **291**
3 RS **281.1**
4 RS **281.1**

Art. 170 cpv. 3

III. Conseguenze giuridiche
1. In genere

³ La massa è liquidata con la procedura sommaria, sempreché prima del riconoscimento della graduatoria straniera, né l'amministrazione straniera del fallimento né un creditore chiedano che si proceda secondo la procedura ordinaria di fallimento, fornendo una garanzia sufficiente per le spese presumibilmente non coperte.

Art. 171

b. Azione revocatoria

¹ L'azione revocatoria è regolata dagli articoli 285–292 LEF⁵. Per il calcolo dei termini è determinante la dichiarazione di fallimento straniera.

² Può essere proposta anche dall'amministrazione straniera del fallimento o da un creditore del fallito legittimato a tal fine.

Art. 172 cpv. 1 lett. a

3. Graduatoria

¹ Nella graduatoria sono menzionati soltanto:

a. i crediti garantiti da pegno giusta l'articolo 219 LEF⁶; e

Art. 174a

5. Rinuncia all'esecuzione di una procedura ancillare

¹ Ad istanza dell'amministrazione straniera del fallimento si può rinunciare a eseguire una procedura ancillare e mettere il patrimonio situato in Svizzera a disposizione della massa straniera del fallimento, se non si è annunciato alcun creditore secondo l'articolo 172 capoverso 1. Il tribunale verifica in particolare se nella procedura estera si tiene adeguatamente conto dei crediti dei creditori domiciliati in Svizzera. Questi creditori devono essere sentiti.

² Sul patrimonio messo a sua disposizione l'amministrazione straniera del fallimento può esercitare tutte le competenze che spettavano al debitore prima della dichiarazione di fallimento, in particolare trasferire il patrimonio all'estero e stare in giudizio.

³ Il tribunale può vincolare la rinuncia a condizioni e oneri.

Art. 174b

6. Cooperazione e coordinamento

Nelle procedure materialmente connesse, le autorità e gli organi interessati possono coordinare i loro atti, tra loro nonché con le autorità e gli organi stranieri.

Art. 174c

7. Riconoscimento di decisioni straniere su azioni revocatorie e di decisioni analoghe

⁵ RS 281.1

⁶ RS 281.1

¹ Le decisioni straniere sulle azioni revocatorie e su altri atti che danneggiano i creditori sono riconosciute secondo gli articoli 25–27, se sono strettamente connesse con un decreto di fallimento riconosciuto in Svizzera.

Art. 175 secondo periodo

IV.
Riconoscimento
di concordati e di
analoghi
procedimenti
stranieri

... Gli articoli 166 – 170 e 174a – 174c si applicano per analogia. ...

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato
(Cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

1. Legge federale dell'11 aprile 1889⁷ sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 244a

A^{bis}. Crediti
oggetto di liti
pendenti
all'estero

¹ I crediti che formano oggetto di liti già pendenti all'estero davanti l'autorità giudiziaria al momento dell'apertura del fallimento vengono registrati nella graduatoria pro memoria, laddove sia presumibile che il tribunale estero prenda, entro congruo termine, una decisione riconoscibile in Svizzera.

² Per la graduatoria la decisione definitiva è vincolante quanto all'esistenza e all'importo di questo credito. Sono fatte salve le pretese revocatorie fatte valere a titolo di eccezione.

2. Legge federale dell'8 novembre 1934⁸ sulle banche e le casse di risparmio (LBCR)

Art. 37g cpv. 4^{bis}

^{4bis} Se la banca ha una succursale in Svizzera, i procedimenti previsti dall'articolo 50 capoverso 1 LEF sono ammissibili finché la graduatoria secondo l'articolo 172 LDIP non è definitiva.

⁸ RS 952.0